SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 settembre 1992

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 agosto 1992.

Rideterminazione del contingente delle monete d'argento da L. 500 celebrative dei «2100 anni dell'edificazione di Ponte Milvio».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale n. 403110 dell'11 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1991 con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative dei «2100 anni dell'edificazione di Ponte Milvio» e se ne fissa il contingente;

Visto il decreto ministeriale n. 403393 del 27 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 1991, concernente le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «ordinaria» e in quella «proof»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle nuove monete d'argento da L. 500 celebrative dei «2100 anni dell'edificazione di Ponte Milvio» come previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 11 febbraio 1991 citato nelle premesse viene rideterminato in complessive L. 36.000.000 pari a n. 72.000 pezzi, di cui:

L. 29.250.000 pari a n. 58.500 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 6.750.000 pari a n. 13.500 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte di conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1992
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 113

92A4115

DECRETO 7 settembre 1992.

Individuazione delle istituzioni creditizie con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e determinazione delle modalità di applicazione del tasso di interesse.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, recante finanziamento per la maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge, in virtù del quale le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui, con onere a carico del bilancio dello Stato, con istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro nei limiti indicati nella tabella *A* allegata al provvedimento stesso;

Visto il comma 4 dello stesso decreto-legge n. 343/1992 il quale prevede che i menzionati mutui hanno durata di quindici anni e sono regolati al tasso di interesse dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, applicato secondo modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro, e che l'ammortamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene assunto il mutuo;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

I mutui di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991, possono essere contratti con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 L.B., nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che li disciplinano e, per le aziende di credito, nell'ambito della complessiva operatività oltre il breve termine.

Art. 2.

I mutui sono regolati ad un tasso di interesse semestrale equivalente al rendimento lordo composto posticipato medio ponderato, riferito all'anno civile dei BOT a sei mesi, collocati presso gli operatori con esclusione della Banca d'Italia, rilevato in sede di asta nel mese che precede l'inizio di godimento delle singole rate di ammortamento dei mutui.

Le semestralità scadono rispettivamente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di durata dei mutui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A4116

DECRETO 7 settembre 1992.

Modificazione del meccanismo di esclusione di cui all'art. 2, comma secondo, del decreto ministeriale di massima del 31 dicembre 1991 relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre, sei e dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1991 che autorizza l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1992;

Considerata l'opportunità di modificare l'art. 2, secondo comma, del suindicato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale del 31 dicembre 1991 citato nelle premesse è modificato come segue:

«Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facoltà prevista nel precedente comma, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 150 o più punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal prezzo più alto, che costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato sarà calcolato prendendo in considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in ordine decrescente di prezzo, pari alla metà della tranche offerta. S'intende per rendimento quello lordo calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno civile.

Roma, 7 settembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1992
Registro n. 32 Tesoro, foglio 369

92A4141

DECRETO 8 settembre 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visto il decreto ministeriale del 7 settembre 1992 che ha modificato l'art. 2, secondo comma, del suindicato decreto;

Decreta:

Per il 15 settembre 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 dicembre 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991 e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1992
Registro n. 32 Tesoro, foglio 364

92A4142

DECRETO 8 settembre 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visto il decreto ministeriale del 7 settembre 1992 che ha modificato l'art. 2, comma secondo, del suindicato decreto;

Decreta:

Per il 15 settembre 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 15 marzo 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto del 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale; degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1992
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 365

92A4143

DECRETO 8 settembre 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visto il decreto ministeriale del 7 settembre 1992 che ha modificato l'art. 2, comma secondo, del suindicato decreto;

Decreta:

Per il 15 settembre 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 settembre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto del 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1992
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 366

92A4144

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 13 agosto 1992.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto in interventi di acquedotto finanziati con mutui alle regioni da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lombardia per la comunità montana Valle Cavallina.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1989, con il quale è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Lombardia di mutui finalizzati alla esecuzione di vari interventi acquedottistici, fra i quali il «Progetto esecutivo dell'acquedotto dei laghi (1° lotto) della comunità montana Valle Cavallina» di lire 9.180 milioni;

Vista la deliberazione n. 418174100 del 18 ottobre 1990, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 9.180 milioni al sopracitato progetto esecutivo 1° lotto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la nota n. 12799 del 5 maggio 1992, con la quale la regione Lombardia ha chiesto di essere autorizzata ad utilizzare le economie di appalto per lavori suppletivi e di variante del «progetto esecutivo dell'acquedotto dei laghi (1° lotto) della comunità montana Valle Cavallina», finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti;

Vista la perizia febbraio 1992, redatta dalla comunità montana della Valle Cavallina per i lavori suppletivi e di variante del succitato progetto esecutivo;

Vista la deliberazione 10 febbraio 1992, n. 33, con la quale il consiglio direttivo della citata comunità montana ha approvato la suddetta perizia;

Vista la deliberazione n. 10089, con la quale la commissione tecnico-amministrativa regionale della regione Lombardia nella seduta del 21 febbraio 1992 ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di che trattasi;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione CIPE del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto delle opere previste nel «progetto esecutivo dell'acquedotto dei laghi (1° lotto) della comunità montana Valle Cavallina», finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 9.180 milioni con delibera 18 ottobre 1990, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante al progetto medesimo di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 13 agosto 1992

Il Ministro: MERLONI

92A4103

DECRETO 13 agosto 1992.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto in interventi di acquedotto finanziati con mutui alle regioni da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lombardia per il comune di Villongo.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1989, con il quale è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Lombardia di mutui finalizzati alla esecuzione di vari interventi acquedottistici, fra i quali

il «Progetto per la riduzione della carenza idrica e la razionalizzazione del servizio del comune di Villongo» di lire 1.326,6 milioni;

Vista la deliberazione n. 418174000 del 1° giugno 1990, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 1.326,6 milioni al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la nota n. 13262 dell'11 maggio 1992, con la quale la regione Lombardia ha chiesto di essere autorizzata ad utilizzare le economie di appalto per lavori suppletivi e di variante del «progetto per la riduzione della carenza idrica e la razionalizzazione del servizio del comune di Villongo», finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti;

Vista la perizia 15 novembre 1991, redatta dall'ing. Silvio Brignoni di Sarnico per i lavori suppletivi e di variante del succitato progetto;

Vista la deliberazione 23 gennaio 1992, n. 19, con la quale il comune di Villongo ha approvato la suddetta perizia;

Vista la nota n. 1202/117 del 20 marzo 1992, con la quale l'assessorato ai lavori pubblici della regione Lombardia ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di che trattasi;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione CIPE del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto delle opere previste nel «progetto per la riduzione della carenza idrica e la razionalizzazione del servizio del comune di Villongo», finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 1.326,6 milioni con delibera 1° giugno 1990, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante al progetto medesimo di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 13 agosto 1992

Il Ministro: MERLONI

92A4104

DECRETO 13 agosto 1992.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto in interventi di acquedotto finanziati con mutui alle regioni da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Emilia-Romagna per il comune di S. Giovanni in Marignano.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1989, con il quale è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Emilia-Romagna di mutui finalizzati alla esecuzione di vari interventi acquedottistici, fra i quali il progetto per «interventi di ristrutturazione e razionalizzazione del servizio idrico nell'area della Valconca» del comune di S. Giovanni in Marignano di lire 2.205 milioni;

Vista la deliberazione n. 417929500 del 28 novembre 1989, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 2.205 milioni al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la nota n. 3421 dell'11 maggio 1992, con la quale la regione Emilia-Romagna ha chiesto di essere autorizzata ad utilizzare le economie di appalto per lavori suppletivi e di variante del «progetto per interventi di ristrutturazione e razionalizzazione del servizio idrico nell'area della Valconca del comune di S. Giovanni in Marignano», finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti;

Vista la perizia 25 novembre 1991, redatta dal comune di S. Giovanni in Marignano per i lavori suppletivi e di variante del succitato progetto, approvata dalla giunta comunale con deliberazione 30 dicembre 1991, n. 694;

Vista la nota n. 1669 del 28 aprile 1992, con la quale la giunta della regione Emilia-Romagna ha approvato la perizia di che trattasi, su parere favorevole in linea tecnica espresso in data 17 marzo 1992 dal comitato consultivo regionale;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia di che trattasi, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione CIPE del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto delle opere previste nel progetto per «interventi di ristrutturazione e razionalizzazione del servizio idrico nell'area della Valconca», del comune di S. Giovanni in Marignano, finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 2.205 milioni con delibera 28 novembre 1989, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante al progetto medesimo di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 13 agosto 1992

Il Ministro: MERLONI

92A4105

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 17 luglio 1992.

Autorizzazione all'ospedale dei bambini «Vittore Buzzi» di Milano, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1954-31 dicembre 1989.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 2157 dell'11 dicembre 1991 dell'ospedale dei bambini «Vittore Buzzi» di Milano e, a completamento, la successiva nota n. 20 del 9 gennaio 1992;

Considerato che gli atti e i documenti, oggetto della richiesta, non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale dei bambini «Vittore Buzzi» di Milano, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1954-31 dicembre 1989.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1992

Il Ministro: RONCHEY

92A4106

DECRETO 17 luglio 1992.

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 62 di Fossano ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva dei certificati di assistenza al parto prodotti dal servizio di igiene pubblica a partire dal 1° gennaio 1950.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 1213-*bis*/19870 del 24 ottobre 1991 avanzata dall'unità socio-sanitaria locale n. 62 di Fossano — e a completamento la successiva nota n. 632 RL/er del 15 gennaio 1992 — per la microfilmatura sostitutiva dei documenti denominati «certificati di assistenza al parto» prodotti dal servizio di igiene pubblica;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'unità socio-sanitaria locale n. 62 di Fossano, è autorizzata ad avvalersi delle facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti denominati «certificati di assistenza al parto» prodotti dal servizio di igiene pubblica a partire dal 1° gennaio 1950.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la riproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1992

Il Ministro: RONCHEY

92A4107

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 7 settembre 1992, ha proclamato eletto rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il sig. Lamanna Francesco, candidato nella lista D.C. - Libertas, per la IV circoscrizione Italia Meridionale, al seggio rimasto vacante a seguito della nomina dell'on. Emilio Colombo a Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana.

92A4135

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. A02 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Udine è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. L11 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. P01 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4108

MINISTERO DEL TESORO

N. 173

Corso dei cambi del 3 settembre 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1067,900	1067,900	1067,900	1067,900	1067,900	1067,900	1067,730	1067,900	1067,900	1067,900
E.C.U.	1547,900	1547,900	1547,500	1547,900	1547,900	1547,900	1547,860	1547,900	1547,900	1547,900
Marco tedesco	765,300	765,300	765,400	765,300	765,300	765,300	765,280	765,300	765,300	765,300
Franco francese	224,610	224,610	225,100	224,610	224,610	224,610	224,660	224,610	224,610	224,610
Lira sterlina	2134,500	2134,500	2137 —	2134,500	2134,500	2134,500	2134,650	2134,500	2134,500	2134,500
Fiorino olandese	678,810	678,810	679,100	678,810	678,810	678,810	678,760	678,810	678,810	678,810
Franco belga	37,102	37,102	37,100	37,102	37,102	37,102	37,101	37,102	37,102	37,102
Peseta spagnola	11,777	11,777	11,820	11,777	11,777	11,777	11,773	11,777	11,777	11,777
Corona danese	197,490	197,490	197,500	197,490	197,490	197,490	197,480	197,490	197,490	197,490
Lira irlandese	2021,200	2021,200	2020 —	2021,200	2021,200	2021,200	2022,100	2021,200	2021,200	2021,200
Dracma greca	6,132	6,132	6,150	6,132	6,132	6,132	6,142	6,132	6,132	6,132
Escudo portoghese	8,729	8,729	8,740	8,729	8,729	8,729	8,730	8,729	8,729	8,729
Dollaro canadese	891,300	891,300	891 —	891,300	891,300	891,300	891 —	891,300	891,300	891,300
Yen giapponese	8,655	8,655	8,62	8,655	8,655	8,655	8,655	8,655	8,655	8,655
Franco svizzero	858,350	858,350	858,500	858,350	858,350	858,350	858,250	858,350	858,350	858,350
Scellino austriaco	108,747	108,747	108,700	108,747	108,747	108,747	108,727	108,747	108,747	108,747
Corona norvegese	193,380	193,380	193,100	193,380	193,380	193,380	193,340	193,380	193,380	193,380
Corona svedese	209,210	209,210	209,450	209,210	209,210	209,210	209,180	209,210	209,210	209,210
Marco finlandese	277,410	277,410	277,700	277,410	277,410	277,410	277,580	277,410	277,410	277,410
Dollaro australiano	768,700	768,700	767 —	768,700	768,700	768,700	769,500	768,700	768,700	768,700

Media dei titoli del 3 settembre 1992

Titolo	
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,975
» » » 21- 4-1987/94	92,770
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	95,325
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	95,175
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,175
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,725
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,175
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,600
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,750
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98 —
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,850
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,300
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,125
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,178
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,625
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	96,600
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,750
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	94,250
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,475
» » » » 1-12-1987/92	99,050
» » » » 1- 1-1988/93	99,425
» » » » 1- 2-1988/93	99,375
» » » » 1- 3-1988/93	99,775
» » » » 1- 4-1988/93	99,725

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1988/93	99,575
» » » »	1- 6-1988/93	99,550
» » » »	18- 6-1986/93	99,975
» » » »	1- 7-1988/93	99,475
» » » »	17- 7-1986/93	99 —
» » » »	1- 8-1988/93	99,700
» » » »	19- 8-1986/93	99,475
» » » »	1- 9-1988/93	99,875
» » » »	18- 9-1986/93	99,475
» » » »	1-10-1988/93	99,725
» » » »	20-10-1986/93	99,500
» » » »	1-11-1988/93	99.500
» » » »	18-11-1987/93	99 —
» » » »	19-12-1986/93	99 —
» » » »	1- 1-1989/94	98,825
» » » »	1- 2-1989/94	99,050
» » » »	1- 3-1989/94	99,600
» » » »	15- 3-1989/94	99,350
» » » »	1- 4-1989/94	99,275
» » » »	1- 9-1989/94	99 —
» » » »	1-10-1987/94	99,025
» » » »	1-11-1989/94	97,950
» » » »	1- 1-1990/95	97 —
» » » »	1- 2-1985/95	96,725
» » » »	1- 3-1985/95	94,825
» » » »	1- 3-1990/95	97,225
» » » »	1- 4-1985/95	94,400
» » » »	1- 5-1985/95	94,500
» » » »	1- 5-1990/95	96,425
» » » »	1- 6-1985/95	94,750
» » » »	1- 7-1985/95	96,175
» » » »	1- 7-1990/95	96,650
» » » »	1- 8-1985/95	97,650
» » » »	1- 9-1985/95	97,750
» » » »	1- 9-1990/95	97 —
» » » »	1-10-1985/95	97,150
» » » »	1-10-1990/95	97,150
» » » »	1-11-1985/95	96,525
» » » »	1-11-1990/95	96,400
» » » »	1-12-1985/95	96 —
» » » »	1-12-1990/95	96,225
» » » »	1- 1-1986/96	95,400
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,500
» » » »	1- 1-1991/96	95,800
» » » »	1- 2-1986/96	95,375
» » » »	1- 2-1991/96	95,850
» » » »	1- 3-1986/96	95,350
» » » »	1- 4-1986/96	95,175
» » » »	1- 5-1986/96	95,400
» » » »	1- 6-1986/96	95,700
» » » »	1- 7-1986/96	96,550
» » » »	1- 8-1986/96	97 —
» » » »	1- 9-1986/96	97,700
» » » »	1-10-1986/96	95,375
» » » »	1-11-1986/96	95,100
» » » »	1-12-1986/96	94,900
» » » »	1- 1-1987/97	93,625
» » » »	1- 2-1987/97	93,175
» » » »	18- 2-1987/97	92,950
» » » »	1- 3-1987/97	92,800
» » » »	1- 4-1987/97	92.775
» » » »	1- 5-1987/97	93.050
» » » »	1- 6-1987/97	94.250
» » » »	1- 7-1987/97	94.100
» » » »	1- 8-1987/97	96.575
» » » »	1- 9-1987/97	97.850
» » » »	1- 3-1991/98	94.550

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1991/98	94,100
» » » »	1- 5-1991/98	93,725
» » » »	1- 6-1991/98	93,325
» » » »	1- 7-1991/98	93,725
» » » »	1- 8-1991/98	93,725
» » » »	1- 9-1991/98	94,325
» » » »	1-10-1991/98	93,975
» » » »	1-11-1991/98	93.800
» » » »	1-12-1991/98	93,400
» » » »	1- 1-1992/99	93,050
» » » »	1- 2-1992/99	93,300

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1-10-1992	99,500
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,575
» » »	12.50%	1- 7-1993	98,450
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,250
» » »	12,50%	1- 9-1993	98 —
» » »	12,50%	1-10-1993	97,950
» » »	12,50%	1-11-1993	97,825
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97.850
» » »	12,50%	17-11-1993	97,850
» » »	12.50%	1-12-1993	97,700
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	97,850
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,650
» » »	12.50%	1- 3-1990/94	97,300
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	95,725
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	96,300
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	95,625
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	93,550
» » »	12,50%	1-11-1990/94	95,875
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	95.100
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	94,875
» » »	12.00%	1- 6-1991/96	92,625
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	92.600
» » »	12,00%	1-11-1991/96	92,375
» » »	12.00%	1- 1-1992/97	92,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	94,700
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	93.950
» » »	12.50%	1-11-1990/97	94 —
» » »	12.50%	1- 1-1991/98	93.775
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	94,100
» » »	12.00%	20- 6-1991/98	91,775
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	91,500
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	91,600
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	94,125
» » »	12.00%	1- 6-1991/2001	92,425
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	91,800
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	91.625

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,900
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100.050
» » » »	22- 7-1985/93	9.00%	99 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,650
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96.800
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	96.200
» » » »	22-11-1985/93	8.75%	96,350
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	95.600
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,650
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,400
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,100
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	95,450
» » » »	26- 7-1989/94	9.65%	100,200
» » » »	30- 8-1989/94	9.65%	100 —
» » » »	26-10-1989/94	10.15%	102 —
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	99,975
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,700
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	102,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	104,100
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,875
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,050
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	100,600
» » » »	22-11-1991/96	16.60%	98,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M03092

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla confezione e alla vendita dell'acqua minerale «San Felice» in contenitori di PET «Lighter», «Melinar B 90» e «Vivypak».

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 5729 del 6 luglio 1992 esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente San Felice S.n.c., con sede e stabilimento di produzione in località San Felice nel comune di Pistoia, provincia di Pistoia, è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «San Felice» in contenitori di PET della capacità di cl 50, 100, 150 e 200 nei tipi «come sgorga dalla sorgente», «leggermente addizionata» «addizionata di anidride carbonica».

Per il confezionamento di tale acqua è consentito l'uso del materiale PET (polietilentereftalato):

«Lighter» e «Vivypak» prodotto dalla Inca International S.p.a. - Montedipe, Milano;

«Melinar B 90» prodotto dalla Imperial Chemical Industries (ICI) Italia S.p.a. - Milano.

La stessa società è autorizzata a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale naturale «San Felice» nei tipi «come sgorga dalla sorgente», «leggermente addizionata» e «addizionata di anidride carbonica» in:

a) bottiglie prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, dalla Plastic B.G. S.r.l. Anagni (Frosinone), dalla Inca International S.p.a. - Matera, dalla Fanini Fain S.r.l. - Ascoli Piceno, e dalla Europa 92 S.r.l. partendo dal materiale PET «Lighter». Quelle prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. sono contrassegnate riportando il marchio da 1N a 8N nella parte inferiore del corpo bottiglia e sul filetto della preforma; quelle prodotte dalla Fanini Fain S.r.l. recano nella parte inferiore/laterale il marchio «E» insieme al numero che identifica su quale linea è stata prodotta la bottiglia. Quelle prodotte dalla Plastic B.G. S.p.a. Anagni, sono contrassegnate riportando il marchio P.B.G. (Plastic B.G.) seguito da 0041-0043-0045-0047-0049-0051, identificazione del PET Lighter, seguito dal numero della stampa sulla parte piana del collo (sottobaga) sia per le bottiglie che per le preforme. Quelle prodotte da Europa 92 S.r.l. recano nel sottobaga il contrassegno EU 1 - 48. Le bottiglie e le preforme prodotte dalla Inca International S.p.a. sono contrassegnate con il simbolo II (doppia I iniziale di Inca International) impresso sulla testa;

b) bottiglie prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegna riportando il marchio 1i e 8i nella parte inferiore del corpo bottiglia e sul filetto della preforma partendo da materiale PET «Melinar B 90». Quelle prodotte dalla I.L.P. - Imballaggi legno e plastica S.n.c. - Rossiglione (Genova), sono contrassegnate riportando il marchio I.L.P. nel sottobaga sia per le bottiglie che per le preforme;

c) bottiglie prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegna riportando il marchio da 1M a 8M nella parte inferiore del corpo bottiglia e sul filetto della preforma partendo dal materiale PET «Vivypak». Quelle prodotte dalla Plastic B.G. S.p.a. - Anagni, sono contrassegnate riportando il marchio P.B.G. (Plastic B.G.), seguito dal 0040-0042-0044-0046-0048-0050, identificazione del PET «Vivypak», seguito dal numero dello stampo, sulla parte piana del collo (sottobaga) sia per le bottiglie che per le preforme; quelle prodotte dalla Fanini Fain recano nella parte inferiore/laterale il marchio «M» insieme al numero che identifica su quale linea è stata prodotta la bottiglia.

I contenitori di PET saranno chiusi con capsule a vite.

L'autorizzazione di cui alla delibera della giunta regionale della Toscana n. 5729 è stata concessa alla società richiedente per il periodo di trentasei mesi, a partire dalla data di notifica della sopracitata delibera, ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa è subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio di seguito specificati.

La società richiedente dovrà presentare entro venti giorni dalla data di inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «San Felice» in contenitori di PET «Lighter», «Melinar B 90», «Vivypak» è successivamente con frequenza all'incirca quadrimestrale, certificati di analisi effettuate per la determinazione di:

a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su un contenitore vuoto per ciascuna capacità, tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformità dei campioni esaminati alle norme vigenti;

b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per via gascromatografica su un contenitore per ciascuna capacità, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; per i contenitori di PET «Lighter» dovrà essere determinata la migrazione dell'acido tereftalico anziché quella del dimetilteriftalato; tali campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica.

Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura del richiedente al quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali toscane e dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati all'incirca quadrimestralmente dal personale dell'unità sanitaria locale competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigente; il personale dell'unità sanitaria locale che redige i verbali di prelevamento dei campioni è incaricato di verbalizzare anche le motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine alla capacità dei contenitori autorizzati, ai materiali di PET autorizzati, ai contenitori di acqua piatta o addizionata di anidride carbonica.

La società richiedente è tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al Dipartimento ambiente - Servizio ambiente della regione Toscana, la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «San Felice» nei contenitori di PET «Lighter», «Melinar B 90», «Vivypak», nonché a trasmettere immediatamente una copia dei verbali concernenti i prelevamenti dei campioni suddetti e successivamente, nei termini stabiliti, i certificati delle analisi precedentemente specificati; tale confezionamento sarà effettuato nei locali dello stabilimento esistente in Pistoia, località San Felice, già autorizzato per la produzione e la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale «San Felice» nei contenitori di vetro.

L'autorizzazione di cui alla deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 5729 del 6 luglio 1992 potrà essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute, nonché quando, dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dall'autorità sanitaria competente nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti di PET autorizzati dalle disposizioni vigenti in materia, nonché quando non siano ottemperate eventuali future prescrizioni impartite dal S.I.P.T. dell'unità sanitaria locale n. 8 - Area pistoiese, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

92A4099

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1992

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 90.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 30.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 24.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 12.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189